

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità).

GU n. 297 del 21/12/2010 - Supplemento ordinario n. 281

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

{Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
Risultati differenziali. Fogli e tabelle}

[...]

47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e la modalità di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziata a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 58, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.

48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alla spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

[...]

77.087.825,00 esistente sul capitolo 7440 destinata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa e' risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a complessivi euro 727.885.270,00;

Considerato pertanto che ai sensi del citato art. 2, comma 2, lettera c) le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale, al netto delle risorse pari a 200 milioni di euro destinate dagli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del richiamato Piano nazionale gia' individuati con il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, e dell'importo di 150 milioni di euro da destinare agli interventi di cui all'art. 11 del Piano nazionale medesimo, ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;

Ritenuto opportuno procedere ad effettuare tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il riparto delle risorse di cui art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa;

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00, sono ripartite, in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, secondo la seguente tabella:

Regioni e Province autonome	Coefficiente di riparto (%)	Riparto
Piemonte	8,69030	32.839.363,62
Valle d'Aosta	0,17870	675.280,98
Lombardia	14,50730	54.820.949,77
Trento	1,42500	5.384.865,10
Bolzano	1,61000	6.083.952,85
Veneto	6,01570	22.732.444,19
Friuli-Venezia Giulia	2,10540	7.955.996,47
Liguria	3,40460	12.865.481,90
Emilia-Romagna	5,93740	22.436.560,02
Toscana	5,77745	21.832.132,53
Umbria	1,44755	5.470.078,23
Marche	1,89960	7.178.308,59
Lazio	10,20810	38.574.906,25
Abruzzo	2,47765	9.362.674,39
Molise	0,54735	2.068.355,03
Campania	10,89455	41.168.899,68
Puglia	6,60635	24.964.423,53
Basilicata	0,95500	3.608.804,33
Calabria	4,41270	16.674.943,31
Sicilia	7,36575	27.834.084,28
Sardegna	3,53355	13.352.764,96
Totale	100,00000	377.885.270,00

Art. 2

Procedure attuative

1. Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si provvedera':

ad individuare, d'intesa con le singole regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere b), c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa;

a concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'art. 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

a selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'art. 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la prevista registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il Capo Dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Crocco

Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 346